

LA SOTTOSCRITTA RICORDA ALLA S.V. CHE:

- è essenziale comunicarci a quale legge rispondono i requisiti obbligatori per ricoprire il ruolo di “accertatore” perchè l’assenza di requisiti previsti a livello nazionale invalida tutti i verbali d’accertamento eseguiti e consegnati al Comando Polizia Municipale.
- la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter esperire la procedura contemplata per un eventuale ricorso in sede Giurisdizionale e/o al Giudice di Pace nonché per esperire le procedure di cui agli articoli 35, 37 e 45 del Codice della Strada.
- qualora la S.V. non provvedesse a far inoltrare la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della presente, sarà ritenuta responsabile della mancata presentazione del ricorso previsto all’articolo 37 sopra citato e degli effetti dovuti alla mancata presentazione di tale ricorso.
- qualora la S.V. non provvedesse a far inoltrare la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della presente, si riterrà questo responsabile per l’onere di dover presentare ricorsi solo al fine di bloccare gli effetti di una contravvenzione che ha una sua specifica procedura anche in assenza dei presupposti per i quali è stata elevata.
- un’eventuale attività omissiva tenuta da codesto Comune violerebbe in modo inequivocabile l’articolo 24, comma 7, della Legge n. 241/90, che riporta: *Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.*
- la suprema Corte di Cassazione, chiamata in più occasioni a determinare la dimensione temporale del congruo termine da applicare alle procedure amministrative e non, ha in più riprese individuato nei 30 giorni un periodo più che adeguato – tranne che sussistano cause di forza maggiore – per poter esperire quanto richiesto in tali procedure. Tale assunto è giustificato ulteriormente dal fatto che impedire ad un soggetto di poter esperire il proprio diritto di difesa con un qualsiasi tipo di azione – pertanto commissiva o omissiva – comporta una chiara violazione del dettato normativo contemplato nell’articolo 24 della Carta costituzionale.

Pertanto, in merito a quanto suesposto, nella denegata ipotesi che la S.V. non provveda nel termine richiesto ad inoltrare la documentazione richiesta, ci si riserva di adire i competenti organi giurisdizionali e richiedere gli eventuali danni subiti, per la palese violazione sia dell’interesse legittimo nonché del diritto soggettivo dello scrivente.

In fede, *omissis*

Firenze, 3 dicembre 2007

Allegati:

2 fotografie,

Fotocopia in tre pagine del Verbale di accertamento di violazione n. 460069/T del 10/07/2007 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze.

